

DECRETO 10 GIUGNO 2019, N. 1/REG

**Modifiche al Regolamento n. 2 del 26 febbraio 2014 “Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)”**

(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Ordinario 19-06-2019, n. 24)

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTA** la DELIBERA N. 1 del 14.5.2019 del Consiglio Regionale – Quinta Commissione Consiliare Permanente

## **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**E M A N A**

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifiche al Regolamento n. 2 del 2014)

1. Al Regolamento n. 2 del 26 febbraio 2014 “Regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 40 (Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi) della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)" sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 3 della l.r. 55/2013, nonché dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 10 del 2018, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 3, adottano il programma degli eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, artistico, scientifico e sociale, da organizzare direttamente.”;
  - b) Al comma 1 dell'articolo 3 la parola “sportivo” è soppressa;

- c) dopo la lettera e), del comma 1, dell'articolo 3 è inserita la seguente:  
“e bis) Le manifestazioni religiose e le feste patronali particolarmente significative che hanno valenza culturale, storica e di grande tradizione abruzzese, almeno di rilievo nazionale”;
- d) alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 3, dopo le parole “nonché manifestazioni religiose” sono inserite le seguenti: “fatto salvo quanto previsto dalla lett. e bis) del comma 1.